



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 2513

Data 7 AGO. 2008

31 LUG 2008

388115/58

Data

Protocollo N°

Allegati N°

Indicazioni relative alle nuove disposizioni normative in materia di edificazione in zona sismica.

Oggetto

Alle Province

All'ANCE

Alle Amministrazioni Comunali

Alle Aziende ULSS e alle Strutture Ospedaliere

Alle ATER

Alle Federazioni Regionali degli Ordini Professionali
(Ingegneri - Architetti - Geologi - Geometri - Agronomi -
Periti Industriali)

Alle Unità Periferiche Regionali del Genio Civile

Alle Segreterie Regionali

I primi mesi del 2008 sono contraddistinti da decisive novità per quanto riguarda i provvedimenti normativi che disciplinano il calcolo degli edifici in zona sismica: quattro le disposizioni di rilievo entrate in vigore, mentre la quinta è di prossima emanazione.

Tali provvedimenti, quattro statali ed uno regionale, sono:

1. la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 24 del 29.01.2008 suppl. ord. n. 25);
2. il D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (G.U. n.29 del 4 febbraio 2008, suppl. ord. N.30) e il DM 06.05.2008 (G.U. n.153 del 2 luglio 2008): detti provvedimenti contengono l'aggiornamento delle vigenti norme tecniche;
3. la Legge 28.02.2008, n 31 (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008) di conversione del decreto milleproroghe ,(D.L. 248/07), il cui art 20 detta le disposizioni transitorie per l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al precedente punto 2.;
4. la Bozza di Circolare "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11.04.08;
5. la D.G.R. del Veneto n.71 del 22 gennaio 2008 "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n.3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".
Direttive per l'applicazione" (B.U.R.V. n.17 del 26.02.2008).

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti da parte delle Amministrazioni e dei soggetti interessati, si evidenziano, nel seguito, i principali elementi tecnico-amministrativi di carattere innovativo e si forniscono utili chiarimenti per le disposizioni di possibile incerta interpretazione.

1. Direttiva del Presidente del Consiglio del 12 ottobre 2007 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"

La prima versione di tale Direttiva è stata predisposta nel 2006, approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n.66 in data 21 luglio 2006 e diffusa esclusivamente alle Soprintendenze interessate, nella forma di "Linee Guida", da parte del Ministero per i Beni e le attività Culturali, con nota n.10175 in data 5 giugno 2007.

Le medesime disposizioni, contenute nelle citate "Linee guida", sono state poi confermate con la direttiva in argomento.

Nel documento in parola sono illustrati i percorsi necessari per la valutazione della sicurezza sismica degli edifici vincolati e i criteri e le tecniche di intervento necessarie per ottenere un miglioramento dal comportamento sismico degli stessi.

Tale Direttiva, redatta in vigore del DM 14.09.05, va applicata nel rispetto dei contenuti del DM 14.01.08 e della relativa Circolare di cui ai successivi capoversi.

2. Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni": D.M. 14.01.2008

Il documento tecnico è una ulteriore evoluzione delle disposizioni inerenti alle costruzioni in zona sismica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/03 e delle precedenti Norme Tecniche di cui al DM del 14 settembre 2005.

Nella suddetta norma, con DM 6 maggio 2008, è stato reintrodotta il capitolo, relativo alle costruzioni in legno, temporaneamente stralciato a seguito di un ricorso in sede comunitaria, da parte dell'Austria.

In allegato al DM del 14 gennaio sono presenti gli abachi di riferimento delle accelerazioni da introdurre nel calcolo sismico con le relative coordinate geografiche.

Le Nuove Norme, entrate in vigore il 4 marzo 2008 (un mese dopo la pubblicazione sulla G.U.C.E.), sono immediatamente vigenti per quanto riguarda la progettazione di edifici c.d. "strategici e rilevanti" elencati nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (G.U. n.252 del 29.10.03).

3. Art. 20 D.L. 248/07 (milleproroghe) come modificato dalla Legge di conversione 28.02.2008, n. 31.

L'entrata in vigore delle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni" è stabilita dalle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art.20 del D.L. 248/07, modificato in sede di conversione nella L.31/08.

L'art. 20 del D.L. 248/07 si compone di sette commi così riassumibili.

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



- Commi 1 e 2 - E' prorogata fino al 30 giugno 2009 la possibilità di calcolare le strutture, da realizzarsi in zona sismica, mediante l'applicazione della normativa precedente alle Norme Tecniche del DM 14.01.08. Sono pertanto ancora applicabili, fino al 30.06.09, il DM 14.09.05 oppure i DDM 20.11.87, 03.12.87, 11.03.88, 04.05.90, 09.01.96 e 16.01.96.
- Comma 3 - Per opere i cui progetti definitivi o esecutivi siano stati avviati prima del 4 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 14.01.08), o i cui lavori siano in corso alla medesima data, si applica la medesima normativa previgente di riferimento per la progettazione.
- Comma 4 - Il differimento dei termini, di cui ai commi 1 e 2, non è applicabile per le verifiche tecniche e le progettazioni degli edifici "strategici e rilevanti statali" di cui al citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003.
- Comma 5 - Sono prorogati i termini dell'8.5.2008, di cui all'art.2, comma 3, dell'Ordinanza del P.C.M. n.3274/03, per le verifiche strutturali degli edifici "strategici e rilevanti", fino alla data del 31.12.2010.
- Commi 6 e 7 - E' prevista l'istituzione di una commissione consultiva per il monitoraggio e l'eventuale revisione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

4. Circolare "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008", approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e in corso di sottoscrizione da parte del Ministro.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il provvedimento in questione in data 11 aprile 2008 e si attende pertanto la sua emanazione definitiva.

Assieme al suddetto DM 14.01.2008, e alla citata Direttiva sui beni vincolati, rappresenta il *Corpus normativo* di riferimento per il calcolo sismico.

5. D.G.R. del Veneto n.71 del 22 gennaio 2008 "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n.3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone". Direttive per l'applicazione"

La D.G.R.in argomento non modifica la zonazione sismica del territorio regionale del Veneto definita dalla D.C.R. n.67/03, ma determina le accelerazioni di riferimento per il calcolo sismico così come introdotte dall'Ordinanza del P.C.M. n.3519/2006 e confermate nell'Allegato 1 del DM 14.09.05.

Contenendo l'allegato al DM 14.01.08 le accelerazioni di riferimento al nuovo sistema di calcolo sismico, le accelerazioni di cui alla DGR in argomento sono da utilizzarsi con la previgente normativa, pertanto fino al 30 giugno 2009, come disposto dall'art.20 della L.31/08.

Come si rileva dal dispositivo della citata DGR: "*Il progettista (ndr - con le limitazioni temporali di cui al precedente comma) può definire gli effetti in ambito locale anche a seguito di specifiche analisi di risposta sismica locale*". La scelta deve essere adeguatamente giustificata, ricorrendo possibilmente a metodologie indagative già in uso o contenute in direttive approvate o in corso di approvazione (es. documento redatto dal gruppo di lavoro del Dipartimento Protezione Civile in merito alla Microzonazione).

Un'ulteriore disposizione contenuta nella DGR riguarda il calcolo sismico in zona 4.

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: lpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



Sempre in relazione alle deroghe applicabili fino al 30 giugno 2009, il calcolo sismico deve essere effettuato per tutti gli edifici anche per la zona 4, utilizzando il grado di sismicità $S=4$, così come suggerito dal parere n.264 del 13.12.2005 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nell'ambito delle deroghe di cui al comma 1 dell'art.20 della L.31/08, per le zone 4 può essere applicato il grado di sismicità $S=4$.

Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ed edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. (art.2, commi 3 e 4, OPCM 3274/03 – Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile n.3685/03 – DGR 3645/03).

E' il caso valutare separatamente le disposizioni che attengono all'applicazione della normativa sismica relativa agli edifici cosiddetti "*Strategici e Rilevanti*", di cui agli elenchi statali e regionali rispettivamente approvati con DCDPC n.3685/03 e con DGR 3645/03.

Il calcolo sismico mediante il DM 14.01.08 è entrato direttamente in vigore il 4 marzo 2008 (comma 4, art.20, L.31/08) per gli edifici c.d. "*Strategici e Rilevanti Statali*", per procedere al monitoraggio di cui al commi 6 e 7 dell'art.20 del D.L. 248/07.

E' da rilevare come in questo elenco siano ricompresi, oltre agli edifici di competenza statale, anche gli "*Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)*".

Sono esclusi pertanto dall'obbligo dell'immediata applicazione del nuovo metodo di calcolo le strutture "strategiche o rilevanti regionali" di cui agli allegati alla D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003, quali ad esempio le strutture ad uso sanitario, gli edifici degli enti locali, gli edifici destinati a protezione civile, le infrastrutture di interesse regionale e le strutture private e pubbliche aperte al pubblico, di rilevante dimensione.

Gli uffici regionali della Direzione Regionale Lavori Pubblici, anche per il tramite delle Unità Periferiche del Genio Civile, sono disponibili per gli eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

Massimo Giorgetti

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)